

Basta la volontà degli enti locali

Si può uscire dai consorzi di bonifica

DI ANTONIO DE FRANCO*

Gli strumenti normativi per sfuggire alla morsa dei consorzi di bonifica ci sono già. Ma tocca agli enti locali fare la prima mossa. Vediamo come, continuando il discorso di Bertonecini (si veda *ItaliaOggi* del 12 ottobre 2002) e verificando lo stato dell'arte sotto il profilo giuridico e istituzionale. L'inchiesta parlamentare sui consorzi di bonifica è stata già eseguita, precisamente nel 1996 dalla tredicesima legislatura. L'esito, nella nazione dei dissesto ambientale (Vajont, Valtellina, Sarno, Apricena, e via dicendo), è stato che i consorzi di bonifica hanno un senso se il governo del territorio e dell'ambiente ha una gestione a responsabilità unitaria ed individuata superando la sovrapposizione di competenze di cui questi enti sono una tipica espressione. Prendendo atto di questo esito il legislatore del decentramento ha scelto il principio di "localizzazione" (art. 2, legge n. 57/97) attribuendo le competenze della difesa del suolo e di acque e protezione della natura agli enti locali.

Il raccordo e la sintesi si svolge col Piano territoriale di coordinamento (Ptc) affidato alle province (art. 57, dlgs n. 112/98) strumento unitario di governo del territorio avente anche funzione di «piano» di difesa del suolo. L'attribuzione delle competenze di programmazione alle Province consente, peraltro, la sintesi con gli altri piani che coinvolgono l'ambiente (rifiuti, depurazione) permettendo un effettivo controllo

dell'antropizzazione. Pertanto i piani generali di bonifica adottati con l'istituzione delle regioni (dpr n. 616/77) sono abrogati e sostituiti dal P.T.C..

Il dlgs n. 112/98 ha già attribuito le funzioni di difesa del suolo e di gestione delle acque agli enti locali (potendo le regioni mantenere soltanto le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale) ai sensi degli articoli 56, 65, 66, 77, 78, 80, 81, 88, 89 (a cui si aggiunge l'articolo 94 per le regioni dell'Italia meridionale).

In tal modo i consorzi di bonifica hanno perso, (hanno già perso a legislazione vigente) ogni residua funzione pubblicistica. Non solo: sotto il profilo fiscale è abrogata di fatto la norma che consentiva ai consorzi di bonifica di rivolgersi al Catasto erariale per avere le rendite (articolo 110 del r.d. 368/1904). Infatti le funzioni censuarie sono state trasferite «omnisino medio» dallo Stato direttamente ai comuni i quali ultimi sono quelli che debbono «rilevare gli oneri consortili gravanti sugli immobili» (articolo 66, dlgs 112/98).

Pertanto il Comune può limitare la capacità di imposizione dei consorzi a quelle zone ove sussistono servizi diretti erogati dal consorzio previa zonizzazione o mappatura del proprio territorio che tenga conto dell'assunzione da parte dello stesso comune delle funzioni di manutenzione del suolo e delle acque. Insomma ad oggi gli interlocutori dei contribuenti per la soppressione dei

contributi di bonifica comunque pretesi sono gli enti locali; gli unici che possono costringere le regioni a riformare il comparto in modo appropriato. E cosa devono fare gli amministratori degli enti locali per risolvere l'annosa questione è presto detto.

1. Il Consiglio comunale adotta la delibera regolamentare di indirizzo con la quale assume in proprio le funzioni di governo e cura del territorio ai sensi del dlgs 112/98 (vedi www.mabonline.org).

2. Il Consiglio comunale adotta la delibera di assunzione delle funzioni catastali ai sensi del dlgs 112/98 (vedi www.anci.it).

3. La Provincia avvia la procedura di formazione del Ptc. coinvolgendo gli altri enti territoriali (regione, comuni e comunità montane).

4. Il Comune procede alla mappatura del proprio agro (utile anche alla formazione del P.T.C.) onde distinguere le aree soggette e non soggette a miglioramento fondiario e quelle ove insistono servizi diretti (quale quello irriguo) da parte del consorzio di bonifica.

Del risultato della mappatura deve essere data comunicazione al consorzio di bonifica, all'ufficio bonifiche della regione e all'Ufficio del territorio (sino al 23 febbraio 2004, data dalla quale le funzioni censuarie passano al comune).

5. Il Comune avvia da solo o tramite associazione con altri comuni costituendo il «polo catastale» mediante sottoscrizione di

apposita convenzione, la funzione censuaria.

6. Da questo momento il consorzio di bonifica dovrà limitare l'imposizione dei contributi solo agli immobili ricadenti nelle aree definite dal comune soggette secondo la mappatura (ma nulla toglie che il comune dichiari non soggetti tutti gli immobili ricadenti nella sua circoscrizione come hanno già fatto i comuni di Acquaviva delle Fonti e di Locorotondo in provincia di Bari).

Un'annotazione procedurale importante: a mente della circolare del Ministero degli Interni numero 72 del 21 ottobre 1998 se l'ente destinatario della funzione decentrata, nel nostro caso comuni e province, non la assume (nel nostro caso quella di governo del territorio e quella censuaria) restano operanti, in regime di prorogatio, le competenze previgenti alla data di entrata in vigore delle norme sul decentramento (marzo 1998).

Nel caso dei consorzi di bonifica ciò vuole dire che se il comune non adotta le delibere di assunzione delle funzioni decentrate il consorzio potrà continuare a inviare i bollettini dei contributi di bonifica ad nutum e ad libitum e se la provincia non adotta il PTC continuerà a vigere il piano generale di bonifica. (riproduzione riservata)

* segretario
del coordinamento dei
Comitati Comunali MAB
Responsabile
ufficio studi